

Per visualizzare questo banner informativo è necessario [accettare i cookie](#) della categoria 'Marketing'



NEWSLETTER
Iscriviti

Banca Dati PRIME
Abbonati ora

LOGIN
Accedi



ARTICOLI ▾

DOCUMENTI

BANCA DATI ▾

APPROFONDIMENTI ▾

PUBBLICITÀ ▾

CHI SIAMO ▾


FORUM



Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario [accettare i cookie](#) della categoria 'Marketing'



Interpello: i requisiti per formare gli addetti alla prevenzione incendi



Autore: [Redazione](#)
Categoria: [Interpelli](#)
19/11/2013



La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi. I titoli per i soggetti formatori, l'abilitazione al rilascio e la validità degli attestati di frequenza.

Roma, 19 Nov – La sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro rappresenta un importante obiettivo da conseguire, un obiettivo che presuppone un'attenta **formazione degli addetti antincendio**.

Ricordiamo a questo proposito che l'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 riporta indicazioni sulla formazione che devono ricevere i [lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio](#), di evacuazione dei luoghi di lavoro:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(...)

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

(...)

Sul tema degli addetti antincendio, la **Commissione per gli interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro - interviene con

l'Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 relativo ad un quesito sulla "formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi" sottoposto dal [Consiglio Nazionale degli Ingegneri](#) (CNI).

Pubblicità



Presentiamo innanzitutto il **quesito**.

Il [Consiglio Nazionale degli Ingegneri](#) ha avanzato [istanza di interpello](#) per conoscere il parere della Commissione in merito ai **corsi tenuti dagli ingegneri** abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.

In particolare il CNI chiede di sapere se il suddetto professionista sia:

- "adeguatamente titolato, agli effetti del [DM 10/03/1998](#), quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
- sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D. Lgs. n. 81/2008".

Al riguardo la Commissione fa presente – in attesa delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 - che **la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998**, benché attualmente in corso di revisione.

E il DM 10/03/1998 "non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella [materia antincendio](#)".

Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti **indicazioni**.

Si ritiene "che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, *i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze*, debbano conseguire *l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609*". E la Commissione "ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati".

Per concludere ricordiamo che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha recentemente pubblicato la nuova versione del manuale Inail " [Formazione antincendio - Gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro](#)", un documento - arrivato all'edizione di maggio 2013 – che analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e della gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. E offre – come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio - una panoramica sulla [classificazione dei fuochi](#) e tecniche di estinzione, sul controllo e la manutenzione degli impianti antincendio e sulla pianificazione e l'organizzazione delle emergenze.

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al

[Consiglio Nazionale degli Ingegneri](#) - Prot. 37/0018682/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n.